

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 252)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1972 (V. Stampato n. 542)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(COPPO)

e col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 luglio 1972*

**Convalida di provvidenze deliberate in favore del personale
degli Enti pubblici non economici**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In attesa che si pervenga al riassetto del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti pubblici non economici, le delibere adottate da detti enti — anche in eventuale deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia — per la concessione al dipendente personale di talune provvidenze

di contenuto normativo ed economico sono ad ogni effetto convalidate, semprechè le delibere stesse risultino assunte in attuazione degli accordi o determinazioni all'uopo intervenuti in sede governativa sino alla data del 30 aprile 1972 ed abbiano riportato o riportino la prescritta approvazione delle autorità di vigilanza.

Le disposizioni di cui al comma precedente non riguardano gli enti autonomi territoriali, le istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e gli enti ospedalieri.